

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 107/36/2012

Svolgimento del processo e motivi della decisione

Con ricorso, notificato il 09.12.2010, Tu. An. Ma., Ra. Ma. An. e Ra. Ma. impugnavano l'avviso di accertamento, atto con il quale era loro richiesto, quali eredi di Ra. Mi., deceduto il Omissis, il pagamento delle imposte dovute dal de cuius per l'anno 2005 a titolo di Irpef, Irap e Iva, deducendo di aver rinunciato all'eredità del predetto con dichiarazione resa il 24.9.2008 dal cancelliere del Tribunale di Milano e registrata il 26.9.2008 al n. 28309, serie G. Concludevano, pertanto, per l'annullamento dell'accertamento.

Il resistente Ufficio Tributario, chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo che:

- 1) la rinuncia all'eredità non esonerava l'Ufficio dall'effettuare l'accertamento poiché avrebbero ben potuto i ricorrenti revocare la rinuncia ed art. 525 c.c. entro il termine di 10 anni;
- 2) la rinuncia all'eredità poteva essere opposta al fisco solo in sede di riscossione e non di accertamento;
- 3) non vi era prova che la rinuncia all'eredità fosse stata inserita nell'apposito registro delle successioni per renderla opponibile ai terzi.

Le eccezioni formulate dall'Ufficio Tributario sono tutte palesemente infondate.

Costituisce invero principio, costantemente ribadito dai giudici di legittimità, che, una volta effettuata la rinuncia dell'eredità, ai "mancati eredi" non può essere richiesto l'adempimento, neppure con un atto di accertamento, di un'obbligazione tributaria facente capo al de cuius: "è certo comunque che non può ritenersi obbligato a rispondere dei debiti del de cuius (residuo a titolo provvisorio) il chiamato che abbia rinunciato all'eredità ai sensi dell'art. 519 c.c.: di tanto è convinta la stessa Amministrazione Finanziaria, tant'è che la Risoluzione ministeriale 5.11.1980 prot. 3801 afferma esplicitamente che "va ritenuta illegittima la notificazione degli atti di accertamento al chiamato all'eredità che abbia rinunciato all'eredità stessa non essendosi verificata fra i due soggetti - de cuius e chiamato all'eredità - quella confusione patrimoniale che fa sorgere in capo al secondo la legittimazione passiva per le obbligazioni riferibili al primo" (v. Cass. 11.02.2005 n. 2820 - pag. 3).

Lo stesso è a dirsi per la dedotta mancata inserzione dell'atto di rinuncia all'eredità nel registro delle successioni, in quanto:

- a) perché tale pubblicità non ne inficia la validità e riguarda l'efficacia della rinuncia rispetto ai terzi;
- b) perché tale pubblicità può essere effettuata anche successivamente;
- c) perché è idonea la raccomandata con cui si porta a conoscenza dell'ufficio la rinuncia, nella specie registrata;
- d) perché, in ogni caso, l'onere di dimostrare l'omessa formalità incombeva all'ufficio, che nulla ha dimostrato in merito (v. Cass. 2820/05 citata).

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione, accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate - Dir. Prov. I di Milano al pagamento delle spese processuali che liquida in € 7.250,00 di cui € 7.000,00 per onorario.